

COMUNE DI VILLARICCA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI UFFICIO DEL SINDACO

EPIDEMIA DA COVID – 19. ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO

IL SINDACO

- Visto l'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8 dell'8 marzo 2020, con la quale vengono dettate ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019 nella Regione Campania;

RACCOMANDA

- 1. E' fatto obbligo alla cittadinanza intera, a tutti gli uffici pubblici, agli esercizi commerciali, alle associazioni sportive e di qualsiasi natura, alle palestre, piscine e strutture sportive, alle Parrocchie, di rispettare e di far rispettare le misure igienico sanitarie contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8 dell'8 marzo 2020, ed, in particolare:
 - a. sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
 - b. sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
 - sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
 - d. svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
 - è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
 - f. sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
 - g. l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle

- caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di **rispettare** la distanza tra loro di almeno un metro:
- h. E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- i. si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
- j. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)
 è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- k. nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
- è sospesa con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 l'attività di piscine, palestre e centri benessere;
- 2. E' fatto obbligo alla cittadinanza intera, a tutti gli uffici pubblici, agli esercizi commerciali, alle Parrocchie, di rispettare e di far rispettare le misure igienico sanitarie contenute nell'Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, ed, in particolare:
 - a. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c. evitare abbracci e strette di mano;
 - d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - f. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
 - g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - k. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;

AVVISA

Che i trasgressori saranno puniti a termini di legge.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 9 marzo 2020

AVV. Maria Rosaria Punz